

**APPALTO PER SERVIZI DIVERSI DALL'EDUCATIVO NEI NIDI  
D'INFANZIA E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI,  
ANNI EDUCATIVI - 2023/2024 e 2024/2025 CIG 9281357218**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno **DUEMILAVENTITRE** (2023) e questo dì **DIECI (10)** del mese di **MAGGIO** in Pisa, in Piazza XX Settembre, presso la Direzione Gare e Contratti – Supporto Giuridico – Organizzazione e personale – Consiglio Comunale alle ore 11.51, avanti a me , Segretario Generale del Comune di Pisa e, come tale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., sono comparsi e si sono personalmente costituiti,

- Dott. Francesco Sardo, [REDACTED], domiciliato per la carica in Pisa presso la sede comunale, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del **Comune di Pisa** (di seguito indicato anche in breve 'Stazione Appaltante'), con sede in Pisa, Via degli Uffizi n. 1 (codice fiscale - partita IVA 00341620508), nella sua esclusiva qualità di Dirigente della Direzione Servizi Educativi del medesimo Comune, per il quale agisce e si impegna ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del Regolamento comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed in esecuzione della determinazione Direzione-09 n. 1913 del 29/12/2022, che trovasi depositata in atti d'ufficio;

Signor **Mattia Affini**, [REDACTED] [REDACTED]

domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza della società **“ALDIA COOPERATIVA - SOCIALE S.COOP”** (di seguito indicata anche in breve ‘Impresa Aggiudicataria’ oppure Soggetto Affidatario o ‘Appaltatore’), con sede in Pavia (PV), Via Ferrini n. 2, iscritta al Registro delle Imprese di Pavia - codice fiscale e numero di iscrizione 00510430184 ed all’Albo delle Cooperative – Sezione Cooperative e Mutualità Prevalente al n. A151637 nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministratore/Legale Rappresentante, avente i poteri per questo atto come il medesimo mi dichiara.

I componenti della cui identità personale e qualità rivestita io Segretario Generale sono certo, rinunciando concordemente tra loro e con il mio consenso all’assistenza di testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

#### PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale DIREZIONE-09/816 del 22/06/2022 è stato approvato il Progetto dell’Appalto di Servizi oggetto del presente atto, incluso il relativo Capitolato Speciale, ed indetta la procedura telematica aperta ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (d’ora in poi Codice), utilizzando la piattaforma Regionale START, da tenersi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice e secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare di Gara approvato con la determinazione sopra indicata;

- che l’oggetto del presente contratto concerne un servizio socio-educativo d’interesse pubblico rientrante nell’Allegato IX del Codice, CPV 80110000-8;



- che l'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 2.507.085,85 (=Euro duemilioni cinquecentosettemila zerottantacinque/85), oltre oneri per la sicurezza pari a € 3.900,00=(Euro tremilanovecento) il tutto I.V.A. esclusa, e trattasi di un valore sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 35 comma 1, lettera d) del Codice ;

- che a seguito della gara telematica, l'impresa "**ALDIA COOPERATIVA SOCIALE S.COOP**" si è aggiudicata provvisoriamente l'appalto di servizi in questione per complessivi € 2.435.773,27=(Euro duemilioni quattrocentotrentacinquemila settecentosettantatre/27) essendo l'unica società partecipante, il tutto come risulta dal punteggio attribuito all'offerta tecnico-progettuale ed economica secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara;

- che con determinazione 09/1913 del 29/12/2022, esecutiva dal 12/01/2023, il Dirigente ad interim della Direzione 09 Servizi Educativi – Politiche Giovanili – Pari opportunità - Partecipazione ha preso atto dei verbali di gara, aggiudicando definitivamente alla società "**ALDIA COOPERATIVA SOCIALE S.COOP**" il servizio suddetto alle condizioni previste nel Capitolato Speciale e nell'offerta ed ha stabilito di stipulare con l'impresa medesima regolare contratto in forma pubblico-amministrativa;

- che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi del Codice;

- che con nota in data 13/01/2023 prot n. 5586 è stata data comunicazione dell'aggiudicazione all'aggiudicatario ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, comma 5, del Codice e che per il presente contratto non si applica il termine dilatorio previsto dal comma 9, dell'articolo 32 dello stesso;

- che l'Impresa Aggiudicataria ha prodotto la documentazione richiesta a norma del Disciplinare di Gara;

- che il servizio in oggetto è stato regolarmente finanziato;

- che con provvedimento dirigenziale 13/143 del 31/01/2023 e come risulta dal verbale del 19/01/2023 che qui si intende integralmente riportato, è stato effettuato l'avvio anticipato dell'esecuzione della prestazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice degli Appalti, con decorrenza dal 01 febbraio 2023 nelle more della sottoscrizione del relativo contratto di appalto al fine di assicurare la continuazione di un servizio a carattere socio-educativo di interesse pubblico;

- che ai sensi dell'art. 91 comma 4 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, come risulta dalla informazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia prot. 0034763\_20220614 del 09/03/2023, non sussistono, a carico dell'impresa, dei soggetti di cui all'art. 85 del predetto D.Lgs. e dei familiari conviventi, cause di impedimento, decadenza o divieti di cui al D.Lgs. citato, per l'assunzione del presente rapporto contrattuale;

- che l'Impresa Aggiudicataria non è soggetta alla Legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, in quanto ha meno di 15 dipendenti computabili ai sensi della predetta legge come dalla medesima dichiarato in sede di gara e confermato con successiva comunicazione del Settore Servizi per l'Impiego Collocamento mirato della Provincia di Pavia del 05/12/2022;

- che dalle verifiche effettuate d'ufficio il soggetto affidatario risulta essere in possesso dei requisiti di moralità, di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnicoprofessionale di cui agli artt. 80 e ss.

del Codice degli Appalti;

- che, in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, il soggetto affidatario ha dichiarato in sede di gara, e confermato con successiva dichiarazione del 24/04/2023, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque attribuito incarichi, ad ex dipendenti del Comune di Pisa, i quali abbiano cessato il loro rapporto di lavoro pubblico da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti dell'impresa in questione;

- che in conformità al dettato di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11/05/1991, l'Impresa Aggiudicataria del presente appalto è giuridicamente obbligata a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, in corso di contratto, le variazioni intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2%, rispetto a quanto comunicato con nota del 24/04/2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del sopra citato decreto;

- che come si evince dal certificato D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) on line, rilasciato in data 06/02/2023 ed avente validità sino al 06/06/2023, l'Impresa Aggiudicataria è in regola con il versamento dei contributi e premi con INPS ed INAIL, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 80-83 del Codice degli Appalti e ss.mm.ii., nonché della vigente normativa regionale in materia;-

- che nella stipula del presente atto vengono rispettate le norme previste in materia di termine dilatorio e di sospensione per la stipulazione dei contratti di appalto pubblici ai sensi dell'art. 32 commi 9 e sgg del D.lgs 50/2016 e



ss.mm.ii.;

**E TUTTO CIÒ PREMESSO**, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte integrante del presente contratto e convengono e stipulano quanto appresso:

**Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

1) **Il Comune di Pisa**, come sopra legalmente rappresentato, affida alla società **“ALDIA COOPERATIVA SOCIALE S.COOP”**, che come sopra legalmente rappresentato accetta, *la gestione dei servizi diversi dall'educativo*, come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, presso le seguenti strutture educative poste in Pisa, nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e dotati di arredi ed attrezzature:

- **Nido d'Infanzia I Passi**, Via Cuoco 11 - 56123 Pisa;
- **Nido d'Infanzia Marina di Pisa**, Via Litoranea 3C - 56128 Pisa;
- **Nido d'Infanzia Rosati**, Via Conti 1 - 56121 Pisa
- **Nido d'Infanzia Timpanaro**, Via di Puglia - 56124 Pisa
- **Nido d'Infanzia Toniolo**, Via Rindi 49 - 56123 Pisa
- **Scuola dell'Infanzia Montessori**, Via Bellini 56100 Pisa
- **Nido d'Infanzia Coccapani** Piazza San Francesco n. 3 – 56127 Pisa
- **Nido d'Infanzia Betti** Via Baldacci n. 4 – 56124 Pisa

**Art. 2 - DURATA**

1) La durata del presente contratto è fissata per tre anni a decorrere dalla data di consegna anticipata del servizio, alle condizioni tutte del Progetto redatto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, comprensivo del Capitolato Speciale, Disciplinare di Gara, del DVR - Documento di Valutazione del Rischio - predisposto dal Soggetto Affidatario, che qui

integralmente si richiamano, nonché del presente atto.

2) Il soggetto aggiudicatario, dopo la comunicazione dell'aggiudicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, dovrà garantire l'inizio delle attività a favore dell'utenza secondo il calendario stabilito dall'Amministrazione Comunale ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2013 e ss.mm.ii.

3) All'uopo il legale rappresentante dell'Impresa Aggiudicataria/Affidataria mi dichiara di conoscere integralmente la documentazione sopraindicata, che trovasi depositata in atti d'ufficio sottoscritta dallo stesso, ove non allegata al presente atto come di seguito meglio specificato, impegnandosi all'integrale osservanza della stessa.

4) La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.-

### **Art. 3 - IMPORTO**

1) L'importo del presente atto viene fissato in complessivi € 2.794.646,29 (=Euro duemilioni settecentonovantaquattromila seicentoquarantasei/29), di cui:

- € 2.435.773,27 (=Euro duemilioni quattrocentotrentacinquemila settecentosettantatre/27) di cui oneri per la sicurezza pari ad € 3.900,00 (=tremila novecento/00), il tutto I.V.A. esclusa, per il servizio principale e per la durata contrattuale di cui all'articolo 2;

- € 358.873,02 (=Euro trecentocinquantottomila ottocentosettantatre/02) di

cui oneri di sicurezza pari ad € 582,00 (=Euro cinquecentottantadue/00) il tutto I.V.A. esclusa per i servizi opzionali e per la durata contrattuale di cui all'art. 2;

2) Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione comunale potrà richiedere al Soggetto Affidatario un aumento o una diminuzione della prestazione ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, nei limiti del quinto dell'importo contrattuale, dandone preventiva comunicazione scritta. Il soggetto affidatario è tenuto ad assoggettarvi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In tal caso il soggetto Affidatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del presente contratto.

3) Qualora, le diverse modalità di gestione organizzativa prevedano per il soggetto gestore costi diversi e/o aggiuntivi, gli stessi dovranno essere rideterminati in accordo con la stessa Amministrazione comunale, in base alla tipologia degli stessi ed anche sulla scorta di eventuali risorse stanziato dallo Stato e/o dalla Regione a ristoro di intervenuti aumenti nella gestione del servizio, fatto salvo quanto espressamente previsto e disciplinato attinente agli oneri per la sicurezza da ritenersi comunque a carico della ditta appaltatrice

#### **Art. 4 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO**

1) Il soggetto Affidatario si impegna ad eseguire il servizio in oggetto a regola d'arte ed in conformità alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all'atto pratico dall'Amministrazione comunale, osservando le prescrizioni e le condizioni del Capitolato Speciale e del Codice, per quanto



applicabili al presente contratto, condizioni e prescrizioni tutte che dalle parti si vogliono considerare esplicitamente come norme regolatrici del presente contratto, dando inizio all'appalto stesso a decorrere dal 01/02/2023.

2) Nell'esecuzione del contratto, il contraente è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose dell'A.C. o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Amministrazione Comunale da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo, secondo quanto stabilito nell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.-

#### **Art. 5 - GARANZIE DA PARTE DELL'APPALTATORE**

1) A garanzia dell'esatto adempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'Impresa Aggiudicataria ha stipulato e consegnato al Comune di Pisa valida polizza fideiussoria [REDACTED]

[REDACTED] di € 111.785,85 (=Euro centoundicimila settecentottantacinque/85), pari al 4% (quattro per cento) dell'importo contrattuale, avendo usufruito della riduzione del 50% della garanzia, in quanto in possesso di certificazione di sistema qualità, come risulta dalla certificazione Quaser Certificazioni S.r.l. n. 2521 del 20/01/2022, con validità fino al 31/01/2025 e dell'ulteriore 20% in quanto in possesso di certificazione di sistema ambientale, come risulta dalla certificazione Quaser Certificazioni S.r.l. n. 2795 del 20/01/2022 con validità fino al 19/01/2025, entrambi in copia dichiarata conforme all'originale in atti di ufficio. L'impresa aggiudicataria si impegna sin d'ora a fare rinnovare tempestivamente le certificazioni di sistema qualità prima delle suddette

scadenze, ove comprese nella durata del presente contratto, ed a produrle alla Stazione Appaltante in copie conformi agli originali.

2) La cauzione definitiva sarà svincolata progressivamente secondo quanto stabilito dalla legge.

3) L'Impresa Aggiudicataria ha altresì stipulato e consegnato ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale le seguenti polizze assicurative:

- polizza assicurativa emessa dalla [REDACTED] che copre la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro.

- polizza assicurativa infortuni cumulativa, emessa dalla [REDACTED]

- polizza assicurativa per la copertura multirischio, emessa dalla [REDACTED]

- polizza assicurativa per la copertura multirischio, emessa dalla [REDACTED]

4) Dette garanzie resteranno efficaci a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione e comunque fino a quando non sarà esaurito ogni conto e pendenza relativi al presente appalto.-

#### **Art. 6 – RAPPORTI DI LAVORO – CLAUSOLA SOCIALE**

1) Il soggetto Affidatario del servizio in oggetto si impegna al rispetto di quanto contenuto nel progetto di riassorbimento, presentato ai sensi

dell'art.15 del Capitolato Speciale di appalto.

2) L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio tutti i servizi di cui al presente contratto. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti in materia di subappalto dalle vigenti leggi inerenti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, sono applicabili le sanzioni penali di legge.

#### **Art. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.-

#### **Art. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1) L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi al presente appalto, di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii., secondo le modalità ivi specificate.

2) il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

3) Le parti del presente contratto si assumono gli obblighi relativi alla cd. "Fattura elettronica" derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, e del D.M. 3 aprile 2013 n. 55. L'invio al Comune della fattura elettronica dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema di interscambio (SDI) istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; l'Appaltatore deve necessariamente indicare il seguente codice univoco



ufficio: UF5YHL. Le parti mi dichiarano altresì che il presente appalto è identificato dai seguenti codici: CIG 9281357218.

4) Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii., l'Appaltatore ha comunicato con nota in data 18.04.2023 gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, di cui alla norma da ultimo menzionata, e ha dichiarato altresì che le persone delegate ad operare su tale conto corrente sono:

- il sig. [REDACTED]

[REDACTED]

- Sig. [REDACTED]

[REDACTED]

6) L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa a tali dati.

#### **Art. 10 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

1) Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvederà, sia nel corso sia al termine dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto all'articolo 102 del D. Lgs. 50/2016 ad accertare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dall'affidatario a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore.

2) A tal fine l'affidatario dovrà fornire, ai fini della verifica di conformità di cui sopra:

- i prospetti mensili di dettaglio per utente e nido (o scuola infanzia) relativi al numero di pasti somministrati suddivisi per nido e per tipologia di utente (piccoli, medi, grandi, adulti);

- i prospetti mensili di dettaglio per nido (o scuola infanzia) relativi alle ore di servizio ausiliario e alle ore di servizio di cucina svolte con la descrizione delle attività espletate.

3) Nell'ipotesi che venga riscontrata l'esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto richiesto dal capitolato speciale d'appalto e dagli altri documenti contrattuali (compresa l'offerta tecnica presentata in sede di gara), l'affidatario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione.

4) Nel caso in cui l'affidatario non si adegua al suddetto obbligo, il Comune di Pisa, previa diffida, potrà fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico dell'affidatario tutti i maggiori costi e spese, salva l'applicazione delle penali previste al successivo art. 15 e all'art. 18 del capitolato.

5) L'affidatario è obbligato a fornire al Comune di Pisa tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente richiesti e la documentazione relativa, le registrazioni delle procedure ed i risultati delle verifiche effettuate.

6) I controlli potranno essere svolti anche senza preavviso in tutti i luoghi di svolgimento del servizio.

7) All'esito positivo della verifica di conformità, il Direttore dell'esecuzione del Contratto trasmette istruttoria al Responsabile Unico del Procedimento che rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'affidatario, secondo le disposizioni di cui all'articolo 113 bis comma 3 del D.lgs. 50/2016.

8) Il pagamento del corrispettivo all'Appaltatore sarà effettuato sulla base di regolari fatture elettroniche emesse con cadenza mensile posticipato, ed entro

60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle medesime fatture da parte della Stazione Appaltante, previa verifica da parte di quest'ultima della rispondenza della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali ed acquisizione del D.U.R.C. dell'Appaltatore.

9) Le date dell'arrivo delle fatture è quella di ricevimento da parte del Comune di Pisa delle fatture elettroniche.-

10) Le parti dichiarano che le norme del presente contratto relative ai termini di pagamento sono conformi alla corretta prassi commerciale, sono adeguate alla natura del servizio del contratto e conformi ai rapporti commerciali intrattenuti. La Stazione Appaltante dichiara che il termine di pagamento sopra stabilito non ha come obiettivo principale di procurare liquidità aggiuntiva a spese dell'appaltatore e che non è maggiore rispetto ai termini di pagamento dalla stessa accordati ad altre imprese.

#### **Art. 11 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI**

1) L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del Codice, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni arretrate del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, invita l'impresa esecutrice a provvedervi entro 15 giorni. Qualora il soggetto affidatario non provveda nel termine suindicato la Amministrazione Comunale potrà effettuare direttamente il pagamento delle retribuzioni arretrate dei lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Soggetto Affidatario per l'esecuzione dell'appalto.

#### **Art. 12 - DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA**

Il Soggetto Affidatario dovrà espletare le attività previste dal Documento per la Valutazione dei Rischi (D.V.R.), redatto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.



09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii. e presentato dal medesimo.

### **Art. 13 – RECESSO**

1) La facoltà di recesso della Stazione Appaltante è disciplinata ai sensi dell'art. 109 del Codice; ai sensi dell'art. 1, comma 13, Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, la Stazione Appaltante ha altresì diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore mediante PEC con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 comma 3 della Legge n. 488/1999, e ss.mm.ii., successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorative per la Stazione appaltante rispetto al contratto stipulato in data odierna e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui al già menzionato art. 26 comma 3 Legge n. 488/1999.

2) La facoltà di recesso dell'AC è prevista altresì nei seguenti casi:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del soggetto Affidatario, anche se non gravi;
- c) mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'AC che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi;
- d) recesso ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile.

3) In ogni caso di recesso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'AC.-

#### **Art. 14 – RISOLUZIONE**

1) La risoluzione del contratto è disciplinata, quanto a presupposti, modalità e conseguenze, ai sensi dell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 108 del Codice, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del medesimo, nonché le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili. L'Amministrazione comunale potrà avvalersi della facoltà di risoluzione in tutti i casi in cui il soggetto Affidatario non mantenga gli impegni assunti con l'offerta tecnico-progettuale presentata ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.

2) Il Soggetto Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad esso imputabili.

3) E' fatto divieto al Soggetto Affidatario, sotto pena di risoluzione di diritto del contratto ed incameramento del deposito cauzionale, la cessione totale o parziale del servizio.

4) E' altresì vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano state riconosciute ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

5) Il Soggetto Affidatario dichiara di ben conoscere ed accettare il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa (approvato con delibera G.C. n. 179 del 05/08/2021), e in particolare, ai sensi e per gli effetti del comma 1 art. 4 del citato Codice l'appaltatore individua il sig.

Mattia Affini

quale referente per la prevenzione della corruzione. Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, il presente contratto si risolverà di diritto nei seguenti casi:

-- mancanza di segnalazione di illecito di cui all'art. 7 del citato Codice da rendersi all'autorità giudiziaria ed al responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Pisa;

-- violazione dell'obbligo di astensione di cui all'art. 6 del citato Codice, nei casi in cui l'incaricato, il collaboratore o il dipendente dell'impresa persegua un interesse proprio o dei soggetti di cui al comma 1 lett. a), b), c) distinto da quello del soggetto incaricante o datore di lavoro;

-- in caso di regali ed altre utilità, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo, o delle altre utilità, e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività in connessione con il contratto di appalto;

-- violazione dell'obbligo di fornire i dati richiesti dal responsabile della prevenzione della corruzione e dall'ufficio procedimenti disciplinari del Comune di Pisa di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del citato Codice;

-- nell'ipotesi di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del citato Codice, qualora l'interessato non abbia informato preventivamente per iscritto il responsabile della prevenzione della corruzione individuato dall'appaltatore;

-- nei casi di cui all'art. 2, comma 4, lett. b) e c), del citato Codice, qualora l'atto, affermazione, comportamento o utilizzo tenda a creare condizioni più favorevoli nei rapporti con terzi soggetti, in termini non solo economici, ma anche di tempo, credibilità o immagine, oppure ad acquisire vantaggi o agevolazioni di qualsiasi natura.

6) Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione



da comunicarsi all'Appaltatore con, PEC il contratto nei casi stabiliti dall'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto:

--mancato inizio del servizio alla data comunicata dall'A.C.;

--impiego di personale che non offra garanzia di capacità, idoneità fisica, contegno corretto e non risulti comunque idoneo a perseguire le finalità previste;

--interruzione non motivata del servizio salvo che per cause di forza maggiore;

--mancata applicazione al personale dipendente, impiegato nello svolgimento del servizio appaltato, del Contratto collettivo di lavoro nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;

--mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere stabilite dalla normativa e/o mancato rispetto del monte ore giornaliero o settimanale previsto e concordato;

--gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese le norme relative al Codice di Comportamento dei dipendenti della P.A. in quanto applicabili, nonché delle norme del presente contratto in materia igienico - sanitaria, anche con riferimento alla conduzione dei locali affidati all'impresa;

--mancato rispetto degli obblighi di mantenimento nel tempo delle garanzie assicurative previste nel Capitolato Speciale d'Appalto;

--gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;

--gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune;

--mancato adempimento delle disposizioni impartite dall'A.C. in merito alla profilassi delle malattie infettive e delle tossinfezioni del personale impiegato nel servizio;

--grave intossicazione e/o tossoinfezione alimentare;

--l'importo complessivo delle penali applicate nel corso del contratto sia superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;

--non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del presente Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **Art. 15 – PENALI**

1) I termini e le penali sono contenute nell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto ed, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del Codice, operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora del Soggetto Affidatario.

2) In caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, si applicano la disciplina e le penali previste dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3) Qualora il ritardo nell'adempimento comporti un importo della penale superiore al dieci per cento dell'importo netto contrattuale, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del presente contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del Codice.

4) Si da atto che il soggetto Affidatario è a conoscenza degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 (Regolamento recante codice di

comportamento dei dipendenti pubblici) e della legge n. 190 del 6.11.2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione). -

#### **Art. 16 – ALLEGATI**

1) E' allegato al presente contratto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, il documento informatico "Capitolato Speciale d'Appalto" (**Allegato A**) e progetto di riassorbimento del personale (**Allegato B**) che verranno sottoscritti digitalmente dalle parti e da me Segretario Generale Rogante.

2) Fanno parte del presente contratto, ancorchè non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante i seguenti documenti:

- Mod. A.1.a

- Progetto del servizio ai sensi dell'art. 23 del Codice;

- Offerta Tecnica ed Offerta Economica presentati dell'impresa aggiudicataria;

- Codice di Comportamento dipendenti dell'Ente.

#### **Art. 17 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione, al recesso ed alla risoluzione del contratto in oggetto saranno deferite alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo le controversie devolute per legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ai sensi dell'articolo 20 del c.p.c. la competenza è attribuita al Foro di Pisa.-

#### **Art. 18 - OSSERVANZA DEL CODICE IN MATERIA DI**

## **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1) Il Comune di Pisa, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali Regolamento UE 2016/679 o GDPR, informa il soggetto Affidatario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto e negli altri documenti sopra richiamati esclusivamente per lo svolgimento delle attività d'ufficio e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia; tali dati potranno essere trattati anche con procedure informatizzate, conservati anche in banche dati ed archivi informatici, e potranno essere trasmessi a qualsiasi Ufficio del Comune ed anche ad altri soggetti ad esso esterni al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

2) I dati personali potranno essere oggetto delle comunicazioni obbligatorie previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza (D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.) anche per quanto riguarda la pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Pisa.

3) I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra menzionate e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

4) Per l'esecuzione del presente appalto l'A.C. nominerà l'impresa aggiudicataria responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

5) Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento 679/2016 (GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare. Pertanto l'impresa aggiudicataria deve possedere adeguati requisiti



di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

6) L'aggiudicatario, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati personali nel rispetto dei principi GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento, disponibili sul sito istituzionale all'indirizzo

<https://www.comune.pisa.it/it/progettoscheda/25607/Protezionedati.html>

7) In esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE679/2016 i dati personali del contraente potranno essere trattati sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

8) L'aggiudicatario è tenuto inoltre a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano.-

#### **Art. 19 – SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future, sono a completo carico dell'Appaltatore, il quale chiede l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art.82, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di Consorzio di Cooperative Sociali in forma di Società Cooperativa Sociale. L'Appaltatore dichiara che le operazioni di cui al presente atto sono soggette ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

#### **Art. 20 – DISPOSIZIONE FINALE**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Sono le ore 12.15. E richiesto io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica nel rispetto dell'art. 32 del Codice degli Appalti, redatto da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di strumenti informatici consentiti dalla legge su 22 pagine a video complete e porzione della presente e che previa lettura datane alle parti, che lo hanno riconosciuto in tutto conforme alla loro volontà, è stato dalle stesse sottoscritto, unitamente agli allegati, a norma di legge con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005, e ss.mm.ii., previa verifica da parte mia che le parti sono titolari dei certificati di firma digitale e che questi ultimi sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. da ultimo menzionato, con me Segretario Generale Comunale rogante, parimenti con l'uso di firma digitale valida e conforme come sopra della quale sono titolare, come appresso, tenuto conto che l'ora riportata nella marcatura temporale dei certificati di firma digitale è quella definita Greenwich Mean Time:

F.to per il Comune di Pisa: *Dott. Francesco Sardo* (firma digitale)

F.to per l'Impresa Aldia Cooperativa Sociale: *Sig. Mattia Affini* (firma digitale)

F.to il Segretario Generale del Comune di Pisa: *Dr. Marco Mordacci* (firma digitale)

## COMUNE DI PISA

### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

## SERVIZI DIVERSI DALL'EDUCATIVO NEI NIDI D'INFANZIA E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI

Anni educativi

2022/2023 -2023/2024- 2024/2025

### ARTICOLO 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto relativo al presente capitolato ha ad oggetto le seguenti attività, da svolgersi presso i nidi d'infanzia comunali e le scuole dell'infanzia comunali (queste ultime in opzione contrattuale, come meglio indicato appresso):

- a. servizio di cucina (fornitura di derrate, preparazione e somministrazione pasti);
- b. servizi ausiliari e di supporto all'attività educativa;

Si precisa che le attività di cui sopra si svolgono in presenza di bambini in tenera età e prevedono anche interazioni con i bambini stessi, con il personale educativo e con le famiglie. Occorre, pertanto, che il personale impiegato nei servizi richiesti operi in maniera armonica con il personale educativo.

2. In particolare l'oggetto del contratto prevede:

- a. l'erogazione del servizio di cucina nei nidi d'infanzia comunali (e in opzione nelle scuole d'infanzia comunali) comprendente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - la fornitura delle derrate alimentari comprese le derrate dietetiche e gli eventuali alimenti richiesti per le attività di manipolazione;
  - la preparazione di colazioni, pranzi e merende, incluse le diete personalizzate;
  - la somministrazione dei pasti, colazioni e merende, come previsto dal menù e dall'offerta tecnica;
  - la pulizia quotidiana dei locali utilizzati per lo svolgimento del servizio;
  - la disinfestazione e derattizzazione dei locali oggetto del servizio;
  - il lavaggio delle stoviglie, la sanificazione ed il riordino degli utensili e delle attrezzature;
  - la gestione dei rifiuti tramite raccolta differenziata (carta, vetro, plastica e umido) provenienti da tutti i locali di produzione e consumo dei pasti e il convogliamento degli stessi presso i punti di raccolta;
  - le manutenzioni ordinarie;

il tutto come meglio specificato al successivo art. 9 *Modalità di svolgimento del servizio di cucina*;

- b. lo svolgimento di attività ausiliarie presso nidi d'infanzia comunali e in opzione nelle



scuole dell'infanzia comunali, comprendente a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività finalizzate alla gestione quotidiana degli ambienti destinati all'attività educativa con interventi di pulizia e sanificazione a carattere quotidiano, periodico o straordinario;
- ulteriori attività di supporto esecutivo, da svolgersi nel rispetto dei modi, tempi e organizzazione propri delle singole strutture;

come meglio specificato al successivo art.10 *Modalità di svolgimento dei servizi ausiliari*;

## **ARTICOLO 2 - DURATA DEL CONTRATTO**

1. La durata dell'affidamento dei servizi è pari a tre anni educativi, a decorrere da settembre 2022. Il termine dell'appalto è il 30 giugno 2025. Alla scadenza del contratto il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta e salvo l'opzione di cui al successivo comma 3.
2. L'impresa affidataria, dopo la comunicazione dell'aggiudicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, dovrà garantire l'inizio della attività a favore dell'utenza secondo il calendario stabilito dall'Amministrazione Comunale ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2013 e ss.mm.ii..
3. In caso di risultati positivi della gestione, la Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la prosecuzione della prestazione oggetto di gara attraverso l'esercizio dell'opzione del rinnovo per ulteriori due anni educativi, alle stesse condizioni contrattuali, ovvero dal 01 settembre 2025 al 30 giugno 2027, verificata la convenienza e il pubblico interesse e qualora vi siano le condizioni normative che lo consentano.
4. Qualora l'Amministrazione Comunale non ritenga opportuno esercitare le opzioni previste dal presente documento, l'impresa affidataria, se richiesto dal Comune, è tenuto a garantire la prestazione fino all'individuazione del nuovo contraente così come previsto dal successivo art. 3.
5. È prevista altresì come opzione contrattuale, l'affidamento del servizio di ausiliariato e cucina presso la scuola dell'Infanzia Comunale Montessori e del solo servizio di ausiliariato presso la scuola dell'infanzia comunale Calandrini, come meglio specificato più avanti all'art. 6.

## **ARTICOLO 3 - PROROGA TECNICA**

1. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso l'Impresa affidataria è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

## **ARTICOLO 4 - AVVIO ANTICIPATO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'Amministrazione Comunale, fermo restando quanto previsto all'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 8 co. 1 e 4 del D.L. 76/2020 c.d. Semplificazioni, si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'impresa affidataria anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 16.

## **ARTICOLO 5- VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione comunale, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme



restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Impresa affidataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

2.Nel caso in cui l'Amministrazione comunale richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva dovrà essere adeguatamente integrata.

## **ARTICOLO 6**

### **VALORE STIMATO DELL'APPALTO - PREZZI A BASE DI GARA - PREZZI CONTRATTUALI - MODALITA' DI PAGAMENTO**

1.Il valore stimato complessivo dell'appalto è quantificato in €. 4.984.731,34, oltre IVA come per legge, precisando che per quanto attiene agli oneri da interferenza (ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008) è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e gli stessi ammontano complessivamente ad euro 8.016,59.

Il tutto incluse le opzioni, i rinnovi e le proroghe, come di seguito dettagliato:

	Importo €	Oneri sicurezza €
Servizio nidi per 3 anni	2.507.085,85	3.900,00
Rinnovo servizio nidi per ulteriori 2 anni	1.671.390,57	2.600,00
Proroga tecnica servizio nidi	305.742,18	475,61
Opzione servizio scuola d'infanzia Calandrini (1 anno)	86.095,17	388,00
Opzione servizio scuola infanzia Montessori (tre anni)	369.372,18	582,00
Proroga tecnica servizio scuola Montessori	45.045,39	70,98
<b>TOTALE</b>	<b>€. 4.984.731,34</b>	<b>€ 8.016,59</b>

2.Il contratto può essere rinnovato alle medesime condizioni per una durata pari a due anni educativi (2025/2026 e 2026/2027) per un importo complessivo pari a Euro 1.671.390,57 al netto di IVA e di altre imposte e contributi di legge e oltre oneri di sicurezza (pari a Euro 2.600,00). L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'impresa affidataria almeno due mesi prima della scadenza del contratto.

3.Possono essere affidati i servizi diversi dall'educativo presso la scuola dell'infanzia comunale Montessori per un importo stimato complessivamente pari a Euro 369.372,18 al netto di IVA e/o e di altre imposte e contributi di legge e oltre oneri di sicurezza (pari a Euro 582,00) per a.e. 2022/2023 e 2023/2024, 2024/2025 e per la scuola dell'infanzia Calandrini per un importo stimato complessivamente pari a Euro 86.4.095,17 al netto di IVA e/o e di altre imposte e contributi di legge e oltre oneri di sicurezza (pari a Euro 388,00) per l'a.e. 2022/2023.

4. **Per i nidi d'infanzia comunali**, il monte ore necessario al corretto espletamento del servizio di supporto all'educativo per l'intera durata del contratto di orario cd. frontale è pari a 69.495 ore e monte orario non frontale è pari a 900 ore. Il monte ore necessario al corretto espletamento del servizio di cucina per i nidi d'infanzia comunali per l'intera durata del contratto è pari a n. 24.600 per il personale cuoco e n. 24.600 per il personale ausiliario addetto al servizio cucina, non comprensivo degli incontri di aggiornamento, formazione, programmazione e riunioni di équipes a



cui ciascun addetto dovrà partecipare, se richiesto dall'Amministrazione Comunale, per un massimo di 240 ore, che si svolgeranno al di fuori dell'orario di funzionamento dei nidi d'infanzia. Si precisa che tale monte orario non frontale si riferisce al personale avente qualifica di cuoco e che il monte orario non frontale per il personale ausiliario addetto al servizio cucina è già stato considerato nel monte orario del servizio di supporto all'educativo. Nel monte orario del personale ausiliario addetto al servizio cucina e del personale di supporto all'educativo rientrano anche le seguenti attività: open day, festa di fine anno, laboratori (n. 3 circa all'anno), riunioni con i genitori (n. 3 circa all'anno), eventuali gite e uscite sul territorio.

**5. Per la scuola dell'Infanzia Calandrini (in opzione)**, il monte ore annuo necessario all'espletamento del servizio è pari a n. 4715, non comprensivo degli incontri di aggiornamento, formazione, programmazione e riunioni di équipes a cui ciascun addetto dovrà partecipare, se richiesto dall'Amministrazione Comunale, per un massimo di 90 ore annue, che si svolgeranno al di fuori dell'orario di funzionamento della scuola. Nel monte orario del personale rientrano anche le seguenti attività: open day, festa di fine anno, laboratori (n. 3 circa all'anno), riunioni con i genitori (n. 3 circa all'anno), eventuali gite e uscite sul territorio.

**6. Per la scuola dell'Infanzia Montessori (in opzione)**, il monte ore annuo necessario all'espletamento del servizio è pari a 3.588 di orario cd. frontale e 90 di orario cd. non frontale comprensivo degli incontri di aggiornamento, formazione, programmazione e riunioni di équipes a cui ciascun addetto dovrà partecipare, se richiesto dall'Amministrazione Comunale, che si svolgeranno al di fuori dell'orario di funzionamento della scuola. Il monte ore annuo necessario al corretto espletamento del servizio di cucina è pari a n. 1.640 per il personale ausiliario (le ore per aggiornamento e formazione e cd. non frontale sono già considerate nel servizio di supporto all'educativo). Nel monte orario del personale rientrano anche le seguenti attività: open day, festa di fine anno, laboratori (n. 3 circa all'anno), riunioni con i genitori (n. 3 circa all'anno), eventuali gite e uscite sul territorio.

7. L'esercizio delle opzioni, da esercitarsi anno per anno, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le disposizioni di legge, senza che l'affidatario abbia alcun diritto o aspettativa in tal senso.

8. Il prezzo a corpo di base offerto dall'Impresa in sede di gara deve intendersi fisso fino al 01 settembre 2023. La revisione dei prezzi è prevista per l'anno educativo successivo poiché il prezzo è soggetto ad adeguamento annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). L'adeguamento avverrà, per i successivi anni, compreso l'eventuale rinnovo, il primo di settembre e sarà relativo alla variazione percentuale dei prezzi del mese di agosto dello stesso anno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

9. I prezzi contrattuali dovuti dall'Amministrazione Comunale, nel caso di prestazioni di ore straordinarie per effettuazione di servizi espressamente richiesti dall'Amministrazione, vengono calcolati come segue:

- Euro 17,92 prezzo per ora dei servizi ausiliari nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali, a cui verrà applicato il ribasso offerto oltre IVA di legge; I prezzi contrattuali includono anche quanto indicato nell'offerta tecnica presentata dall'affidatario. Con tali prezzi si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, compreso qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e/o conseguente al contratto di cui trattasi e pertanto tutti gli oneri, nessuno escluso, si intendono già ricompresi nell'offerta economica presentata.

10. I pagamenti delle prestazioni eseguite avverranno a seguito di emissione di apposite fatture, con cadenza mensile posticipata, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e verifica della regolare esecuzione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, come di seguito precisato:



- fattura n. 1 – servizio di cucina – importo mensile del servizio erogato tenuto conto delle ore richieste nel presente capitolato;
  - fattura n. 2 – servizi ausiliari – importo mensile del servizio erogato tenuto conto delle ore richieste nel presente capitolato;
- oltre IVA in reverse charge ai sensi dell'art. 17 commi 5 e 6 del D.P.R. 633/1972. L'affidatario potrà emettere le fatture solo a seguito dell'emissione da parte del Responsabile unicode del procedimento del certificato di pagamento di cui al successivo art. 13. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico sottoscritte con firma digitale secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e relativi allegati e dall'art. 25 del DL 66/2014 convertito con legge 89/2014, e dovranno obbligatoriamente indicare il CIG dell'affidamento specifico, il numero della Determinazione Dirigenziale e dell'impegno di spesa, nonché il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura UF5YHL. Si invita a consultare il sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

**ARTICOLO 7**  
**LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - LOCALI E BENI STRUMENTALI IN**  
**CONCESSIONE D'USO**

1. il servizio dovrà essere svolto presso le strutture comunali elencate nella Tabella 1 e 3 tenuto conto dell'organizzazione di cui alle tabelle 2 e 4.

**NIDI D'INFANZIA COMUNALI**  
**TABELLA 1**

<b>denominazione</b>	<b>Indirizzo</b>
NIDO D'INFANZIA BETTI	Via Baldacci 4 - 56124 Pisa
NIDO D'INFANZIA C.E.P.	Via Bellini - 56122 Pisa
NIDO D'INFANZIA COCCAPANI	Piazza San Francesco 3 - 56127 Pisa
NIDO D'INFANZIA I PASSI	Via Cuoco 11 - 56123 Pisa
NIDO D'INFANZIA MARINA DI PISA	Via Litoranea 3C - 56128 Pisa
NIDO D'INFANZIA ROSATI	Via Conti 1 - 56121 Pisa
NIDO D'INFANZIA TIMPANARO	Via di Puglia - 56124 Pisa
NIDO D'INFANZIA TONIOLO	Via Rindi 49 - 56123 Pisa

**TABELLA 2**

ANNO EDUCATIVO 2021/22												
Nidi e tipologia di gestione			SEZIONI		DISPONIBILITA' E INSERIMENTO LATTANTI				DISPONIBILITA' E INSERIMENTO DIVEZZI		TOTALI	
					Orario: tempo corto 7,40/13,30; tempo lungo 7,40/15,30				Orario: tempo lungo 7,40/16,30			
			Lattanti (7,40/15,30)	Divezzi (7,40/16,30)	Settembre Lattanti tempo corto	Settembre Lattanti tempo lungo	Gennaio Lattanti tempo corto	Gennaio Lattanti tempo lungo	Settembre Divezzi tempo corto	Settembre Divezzi tempo lungo	Settembre	Gennaio
DIRETTA	1	BETTI	SI	SI	1	5	0	2	5	20	31	33
	2	CEP	NO	SI	0	0	0	0	5	20	25	25
	3	COCCAPANI	SI	SI	2	5	0	2	3	22	32	34
	4	I PASSI	SI	SI	2	5	0	2	3	22	32	34
	5	MARINA DI PISA	SI	SI	1	3	0	1	6	24	34	35
	6	ROSATI	SI	SI	2	5	0	2	3	22	32	34
	7	TIMPANARO	SI	SI	2	5	0	2	3	22	32	34
	8	TONIOLO	SI	SI	1	5	0	2	5	20	31	33
TOTALI					11	33	0	13	33	172	249	262

## SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI

TABELLA 3

denominazione	Indirizzo
SCUOLA DELL'INFANZIA CALANDRINI	Via del Carmine 10 – 56125 Pisa
SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI	Via Bellini- 56100 Pisa

TABELLA 4

Scuole dell'Infanzia Comunali	Anno Scolastico 2021/2022			TOTALE POSTI*
	SEZIONE 3 ANNI	SEZIONE 4 ANNI	SEZIONE 5 ANNI	
CALANDRINI	25	25	25	75
MONTESSORI	25	25	25	75
TOTALE POSTI SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI				150
*Numero dei posti soggetto a riduzione nel caso di iscritti con disabilità				

Le planimetrie delle singole strutture sono allegate ai documenti di gara.

2. Per lo svolgimento delle attività e dei servizi affidati, il Comune di Pisa mette a disposizione dell'affidatario i locali dei nidi d'infanzia e (in caso di attivazione della relativa opzione) delle scuole d'infanzia nei quali viene svolto il servizio di cucina nonché gli arredi, gli impianti, le attrezzature e le stoviglie tradizionali ivi presenti, come da inventario allegato alla documentazione di gara.

3. All'atto della consegna dei locali e delle attrezzature il Comune di Pisa redigerà apposito verbale, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, la



consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature, nonché l'eventuale documentazione tecnico legale relativa ai locali, che sarà sottoscritto per accettazione dall'affidatario, precisando fin d'ora che l'affidatario si farà carico di tutti gli interventi necessari per garantire l'idoneità igienico-sanitaria, richiesta dalle vigenti normative e degli interventi di manutenzione ordinaria. Tali locali, arredi e strumentazioni dovranno essere destinati dall'affidatario esclusivamente all'uso previsto dal presente capitolato e dovrà esserne assicurata la custodia per tutto il periodo contrattuale, inclusi i periodi di chiusura (indicativamente le Festività Natalizie, Pasquali e il periodo di chiusura estiva).

4. Nel caso in cui, nel periodo di vigenza contrattuale, l'affidatario dovesse sostituire alcune delle apparecchiature messe a disposizione, dovrà provvedere alla sostituzione delle stesse con apparecchiature a basso impatto ambientale.

5. Al termine del contratto, l'affidatario dovrà restituire al Comune di Pisa, i locali, gli arredi e le strumentazioni nello stesso stato in cui gli stessi sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento d'uso. Eventuali integrazioni delle dotazioni strumentali e/o degli arredi e attrezzature effettuate dall'affidatario durante il periodo contrattuale rimarranno di proprietà del Comune di Pisa. All'atto di riconsegna si procederà mediante nuovo verbale in contraddittorio e dovrà inoltre essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale consegnata dal Comune di Pisa all'inizio del contratto. Qualora, al momento della verifica in contraddittorio del suddetto elenco, si rilevino dei beni mancanti o non funzionanti o non idonei, l'affidatario è tenuto, a propria cura e spese, alla sostituzione, reintegro o riparazione, di quanto risulti mancante, non funzionante o non idoneo. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale provvederà alle sostituzioni, reintegri o riparazioni dei beni, dandone comunicazione all'affidatario e trattenendo gli importi relativi alle spese sostenute e documentate dal pagamento del saldo.

## **ARTICOLO 8**

### **MODALITA' DI FORNITURA E CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI**

1. I prodotti e le derrate alimentari da fornire per la preparazione dei pasti (come da menù allegati agli atti di gara), **f r u t t a** a colazione e merende (come da offerta tecnica), e comprese quelle per le attività di manipolazione, devono possedere tassativamente le caratteristiche merceologiche di cui all'allegato al presente capitolato; è assolutamente vietato l'uso di alimenti precotti e di prodotti geneticamente modificati (OGM). Prima dell'avvio del servizio, l'affidatario deve inviare al Direttore dell'esecuzione del contratto l'elenco delle derrate alimentari e bevande utilizzate, comprensivo dei relativi marchi, nominativi delle aziende fornitrici, nomi commerciali dei prodotti utilizzati, schede tecniche (in lingua italiana).

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare, nel corso della vigenza dell'accordo quadro, variazioni delle caratteristiche qualitative delle derrate alimentari, qualora dette variazioni venissero richieste dalle Autorità Sanitarie, per sopraggiunte disposizioni normative o qualora se ne verifici l'effettiva necessità. La merce consegnata dovrà essere accompagnata da apposito documento di trasporto redatto ai sensi della normativa vigente: in particolare in tale documento dovranno essere indicati i pesi degli alimenti consegnati.

3. Al momento della consegna delle derrate, confezionate ai sensi della normativa vigente in materia, il personale preposto procederà al controllo secondo le modalità previste dal manuale di autocontrollo HACCP, accertando la quantità e la qualità di tutta la merce ricevuta e l'integrità delle



confezioni. A seguito di controllo positivo, il personale preposto procederà ad apporre sul documento di accompagnamento un timbro indicante la conformità dei prodotti consegnati (D. lgs 193/07-HACCP) e la firma; una copia del documento sarà restituita all'impresa affidataria tramite l'addetto alla consegna, mentre l'originale sarà inviato all'Amministrazione Comunale per gli adempimenti conseguenti.

## ARTICOLO 9

### MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CUCINA

1. Il presente articolo descrive le modalità di svolgimento del servizio di cucina presso i nidi d'infanzia e (in caso di attivazione dell'opzione) nella scuola dell'infanzia comunale Montessori; il servizio prevede la preparazione e somministrazione di colazioni, pranzi e merende – inclusa la fornitura delle derrate alimentari necessarie, per le cui caratteristiche si rimanda all'allegato di gara - per gli utenti e per il personale educativo comunale che ha contrattualmente diritto alla fruizione dello stesso.

2. Il servizio di cucina dovrà essere svolto con personale dipendente dall'affidatario, in tutti i giorni del calendario educativo, con decorrenza per ciascun anno dalla data che sarà fissata dall'Amministrazione Comunale.

3. Complessivamente il servizio, come descritto nel presente Capitolato e il monte ritenuto necessario di cui all'art. 6, deve essere garantito anche in caso di aumento degli utenti fino ad un massimo del 20%.

4. Si precisa tuttavia che sono a carico dell'affidatario tutte le attività per l'approntamento delle cucine e dei refettori prima dell'avvio dell'anno educativo – pulizia, manutenzioni, verifiche, ecc. – e tutte le attività di pulizia e sanificazione prima della chiusura estiva, come di seguito specificato.

- apparecchiatura dei tavoli, distribuzione delle pietanze, con servizio ai tavoli (cambio portate, sostituzione delle stoviglie, ecc.), preparazione/predisposizione della colazione e della merenda;
- pulizia e riordino degli spazi destinati alla refezione - con l'esclusione dei locali ad uso cucina e dispensa che rientrano nel servizio di cucina. Tale attività, svolta dopo il momento dedicato al pasto, deve comprendere spazzatura e lavaggio pavimenti zona mensa, lavaggio e sanificazione tavoli e sedie, nonché lo smaltimento dei rifiuti secondo le disposizioni vigenti in tema di raccolta differenziata;

5. I pasti, comprensivi di colazioni e merende, dovranno essere preparati, secondo il principio del legame "FRESCO-CALDO", nella stessa giornata in cui vengono consumati.

La lavorazione di tutte le derrate alimentari (mondatura, lavaggio, taglio delle carni e i vari tagli delle verdure, ecc.) dovrà essere effettuata nella cucina dei nidi d'infanzia nel giorno in cui avviene la preparazione e il consumo dei pasti.

6. I pranzi dovranno essere composti secondo **i menù invernale/primaverile**, nel rispetto delle grammature calcolate al crudo e al netto degli scarti di lavorazione come specificato nell'Allegato tabelle merceologiche. Per colazione andrà somministrata a tutti gli utenti la frutta e le merende andranno somministrate solo agli utenti che usufruiscono del tempo lungo, secondo quanto indicato nell'offerta tecnica.

7. L'Ufficio comunicherà annualmente la data di introduzione del menù invernale e del menù estivo con preavviso di 15 giorni, tenendo conto della situazione climatica del momento. La mancata reperibilità delle derrate alimentari da parte dell'affidatario dovrà essere comunicata entro le ore 14,00 del giorno antecedente l'attivazione del menù che si intende modificare, per la relativa autorizzazione da parte dell'Ufficio. Resta fermo che la deroga concessa ha carattere del tutto eccezionale.



8. Sono inoltre previsti menù specifici per "**diete in bianco**" per i soggetti che ne facciano richiesta il giorno stesso del consumo e per "**diete speciali**" per gli utenti affetti da intolleranze e allergie alimentari o altre casistiche documentate da certificato medico di recente rilascio. L'affidatario è tenuto ad attivare le diete speciali entro tre giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale e ad attenersi al rispetto del menù. L'affidatario dovrà garantire giornalmente la corretta tracciabilità dei regimi dietetici speciali in tutte le fasi della produzione e della conservazione e dovrà provvedere allo stoccaggio dei prodotti dietetici in zone dedicate. Per la scelta dei prodotti alimentari per intolleranza al glutine occorre attenersi al prontuario aggiornato dell'associazione italiana di celiachia. Per la preparazione e somministrazione di pasti agli utenti celiaci occorre utilizzare flussi produttivi, attrezzature e utensili separati da quelli usati per la preparazione del menù base e di altre diete. Per tutto il periodo dello svezzamento e comunque fino al compimento dei 12 mesi, occorre attenersi alle prescrizioni pediatriche. L'affidatario è tenuto a garantire, se richiesta, l'applicazione del menù etico-religioso.

9. In occasione di momenti di verifica, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di:

- richiedere all'affidatario modifiche e/o alternative alla composizione del menù, in caso di costante non gradimento dei piatti da parte dell'utenza o per eventuali casi di particolare intolleranza e/o allergia alimentare o su disposizione delle Autorità Sanitarie o per sopraggiunte norme di legge;
- richiedere la fornitura di prodotti alimentari non indicati nei menù, previa richiesta di apposito preventivo, nel caso di organizzazione di compleanni o feste di fine anno.

10. L'affidatario è tenuto a garantire quotidianamente la pulizia e la sanificazione ordinaria dei locali utilizzati per la preparazione dei pasti (cucina, dispensa) e degli spazi adiacenti (corridoio, spogliatoio e servizi igienici), degli arredi e di tutte le attrezzature (posate, stoviglie, lavastoviglie, piano cottura, piani di lavoro, ecc.) al termine del servizio.

11. La fornitura del materiale di consumo necessario (detergente liquido per il lavaggio dei piatti a mano, detergente liquido per lavastoviglie, il liquido brillantante, i prodotti per la corretta pulizia delle attrezzature in acciaio e i prodotti occorrenti per la disinfezione e la sanificazione degli arredi e dei pavimenti) è a carico dell'affidatario, che è tenuto ad utilizzare prodotti atossici, con provata azione antibatterica e provvisti sia di numero di registrazione presso il Ministero della Sanità che di marchio CE. Copia della documentazione di cui ai Criteri Ambientali Minimi applicabili per i materiali di pulizia, incluse le schede di sicurezza, dovrà essere presente in ogni nido, a disposizione del Comune o di altri addetti ai controlli, dovrà essere aggiornata in caso di variazioni ed il personale dovrà essere formato per il corretto utilizzo di tutti i prodotti.

12. L'affidatario dovrà inoltre:

- provvedere mensilmente, alla pulizia straordinaria dei vetri, delle finestre, dei lampadari, delle porte, delle maniglie, delle veneziane e tapparelle, delle pareti, dei soffitti, delle zoccolature, dei radiatori e all'occorrenza al lavaggio delle tende;
- effettuare la pulizia e la sanificazione di tutti i locali, delle attrezzature, degli arredi e dei vetri delle finestre e delle porte, dei locali della cucina nella settimana antecedente la riapertura dei nidi d'infanzia per ciascun anno educativo;
- provvedere alla pulizia straordinaria dei locali cucina e degli arredi, anche nel caso in cui l'Amministrazione Comunale abbia dovuto intervenire con i propri tecnici per riparare e/o sostituire le attrezzature e/o gli impianti o provvedere alla ristrutturazione dei locali;
- provvedere, al bisogno, alla pulizia delle aree esterne di pertinenza delle cucine;
- provvedere ad un intervento di disinfestazione e di derattizzazione generale all'inizio di ogni anno educativo ed al monitoraggio a scopo preventivo, per ciascun nido o scuola dell'infanzia comunale e per le aree in cui sono collocati i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;



- provvedere, nel corso dell'anno educativo, agli interventi di derattizzazione e di disinfestazione necessari a garantire il ripristino di adeguate condizioni igieniche.

13. La manutenzione ordinaria di tutti gli impianti, locali, attrezzature e arredi delle cucine è a totale cura e spese dell'affidatario che dovrà garantirne la perfetta efficienza. Per manutenzione ordinaria, a titolo meramente esemplificativo, si intende in particolare:

- la riparazione e/o sostituzione delle lavastoviglie, dei boiler ed elettrodomestici presenti nelle cucine, ivi compresi i contenitori per la raccolta differenziata;
- la riparazione o sostituzione dei distributori di sapone liquido ed asciugamani a perdere nei servizi igienici ad uso delle cucine.

14. Con riferimento ad ogni attrezzatura ed elettrodomestico, l'affidatario è tenuto a:

- predisporre un piano di manutenzione ordinaria programmata, prevedendo l'effettuazione degli interventi in tempo utile per l'inizio di ciascun anno educativo;
- trasmettere all'Ufficio copia della documentazione relativa all'intervento effettuato, riportante i dati del soggetto che ha effettuato l'intervento; i dati relativi agli interventi devono essere registrati nel Manuale di Autocontrollo e conservati in ciascuna cucina a cura dell'affidatario;
- effettuare interventi o modifiche che si rendessero necessarie per circostanze non programmabili e per adeguamento in seguito a modifiche delle normative in materia di sicurezza e di prevenzione;
- sostituire le attrezzature e gli elettrodomestici non più riparabili sia relativamente al servizio di cucina che al servizio inerente attività ausiliarie di pulizia.

## **ARTICOLO 10 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI**

1. I nidi e le scuole d'infanzia (in opzione) presso i quali viene richiesto lo svolgimento di servizi ausiliari sono quelli indicati nel precedente art. 7. Si precisa che gli orari di funzionamento dei nidi, in vigore per l'anno educativo 2021/2022, sono indicativi e potranno subire variazioni nel corso della vigenza contrattuale. Si precisa inoltre che dovranno essere effettuati gli interventi di pulizia necessari, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, nei giorni antecedenti l'apertura dell'anno educativo ed il giorno antecedente la riapertura dopo le sospensioni previste per le festività di Natale e Pasqua.

2. Complessivamente il servizio, come descritto nel presente Capitolato e il monte ritenuto necessario di cui all'art. 6, deve essere garantito anche in caso di aumento degli utenti fino ad un massimo del 20%. Le prestazioni sono finalizzate alla gestione degli ambienti dove si svolgono le attività educative, con operazioni quotidiane, periodiche, al bisogno e in particolari periodi dell'anno educativo.

3. L'affidatario dovrà assicurare la predisposizione giornaliera di un ambiente idoneo alla permanenza dei bambini dal punto di vista dell'areazione, della pulizia e del decoro dei locali attraverso operazioni quotidiane, settimanali, quindicinali ed ogni volta che se ne presenti il bisogno, di cura degli ambienti, delle attrezzature e delle suppellettili utilizzate per il funzionamento del nido, in modo tale che gli ambienti siano idonei all'accoglienza dei bambini sia quotidianamente sia successivamente a occasioni straordinarie in cui il nido viene utilizzato per eventi, feste ecc... a cui partecipano i genitori o in seguito ai periodi di chiusura.

### Operazioni quotidiane:

- allestimento e cura delle aree dormitorio, predisposizione delle brandine per il riposo pomeridiano, con riordino e pulizia delle zone interessate;



- riordino, pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti ogni qualvolta si renda necessario nell'arco della giornata (ad esempio, bagni compresi quelli degli adulti, locali sia al momento dell'attività che del pranzo, corridoi, cortili ecc. ) e di tutti gli oggetti (ad esempio, giochi, mobili, tappeti da gioco, seggioloni, specchi ecc.);
- rilevazione delle presenze ed ordine dei pasti;
- gestione della portineria negli orari di arrivo e uscita dei bambini e nel caso di ingressi di personale autorizzato (fornitori, manutentori....);
- gestione della lavanderia/guardaroba (lavaggio, asciugatura biancheria - compresa quella utilizzata in occasione del pranzo - predisposizione della biancheria quotidiana necessaria, piccoli lavori di cucito, eventuale stiratura , ecc...).

Operazioni da svolgere in tutti i casi in cui si presenti la necessità:

- pulizia di pareti, soffitti, finestre, porte, vetrate, divisori, maniglie e infissi interni ed esterni, tapparelle di finestre o porte-finestre, relativi cassonetti, caloriferi ;
- lavaggio brandine, materassini, tappeti e cuscini nelle zone di gioco;
- riordino e pulizia spazi esterni;
- interventi di pulizia straordinaria, a seguito di eventuali opere murarie, impiantistiche, di manutenzione, traslochi, ecc.;
- qualora l'attività didattica preveda momenti di festa, incontri, assemblee, ecc. con la presenza dei genitori, custodia e pulizia completa dei locali, prima e dopo gli incontri, previa modifica, se necessario, dell'organizzazione oraria dei turni;

Operazioni da svolgere alla fine di ciascun anno educativo:

- riordino lavanderia e guardaroba, sanificazione e riassetto della biancheria negli armadi;
- raccolta e riordino dei materiali didattici anche esterni;

Operazioni da svolgere alla riapertura del nido ad inizio anno educativo e dopo le festività:

- pulizia di tutti i locali del nido (pavimenti, arredi, porte, finestre, giochi.....);
- ripristino arredi, biancheria, materiale igienico - sanitario e materiale ludico - didattico nelle strutture.

4. Il servizio di pulizia, da eseguire con materiali, macchinari, attrezzi e personale dell'affidatario, comprende anche la fornitura di sacchi per la raccolta differenziata ed il relativo conferimento in strada, con le modalità previste dalla normativa comunale in materia di raccolta differenziata e gestione dei rifiuti del Comune di Pisa, inclusi i rifiuti prodotti dai locali mensa. Qualora si rendesse necessario, la pulizia dovrà essere realizzata con idonee attrezzature e/o impalcature mobili, con procedure atte ad ottenere buoni risultati nell'esecuzione dell'opera, nella totale salvaguardia della sicurezza degli operatori addetti alle pulizie e di eventuali terzi. La periodicità degli interventi dovrà essere commisurata al grado di utilizzazione di ciascun ambiente, tale, comunque, da assicurare sempre uno stato di pulizia soddisfacente e continua. Le operazioni giornaliere di pulizia, durante l'orario di funzionamento del nido, devono essere svolte con discrezione e nel rispetto della routine dei bambini evitando tassativamente condotte che possano provocare rischi all'incolumità dei bambini.

5. La regolare effettuazione delle operazioni di pulizia deve essere documentata mediante compilazione di appositi registri, con l'indicazione del momento di effettuazione delle singole operazioni e della persona che le ha effettuate, con le modalità di cui all'offerta tecnica presentata in sede di gara. Tali registri devono essere conservati presso le strutture a cura dell'affidatario e inviati mensilmente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, unitamente alla documentazione richiesta per la liquidazione della fattura come specificato al successivo art. 13.

6. Per lo svolgimento delle attività di pulizia antecedenti la riapertura dei nidi ad inizio anno educativo e per le festività di Natale e Pasqua, l'affidatario dovrà concordare preventivamente le ore da effettuare con l'Ufficio del Comune.

7. Tutta l'attrezzatura necessaria ed i materiali per lo svolgimento delle pulizie è a completo



carico dell'affidatario, che si impegna ad assicurarsi che siano tutti conformi alle norme di sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008. Per la pulizia dei pavimenti e dei tappeti dovranno essere utilizzate macchine aspirapolvere, macchine lavapavimenti o altre attrezzature idonee a mantenere l'adeguato stato di pulizia dei locali e ad eseguire il trattamento anti-acaro. 8.L'affidatario dovrà pertanto essere dotato delle attrezzature necessarie e del personale specificatamente formato al loro corretto utilizzo. Il personale addetto all'utilizzo dovrà altresì disporre dei manuali d'uso delle attrezzature di cui sopra. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessoriati a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni. L'affidatario sarà responsabile della custodia dei materiali, delle macchine e delle attrezzature tecniche necessarie per l'espletamento del servizio. Le attrezzature meccaniche ed elettriche minime da utilizzare in ciascun nido d'infanzia comunale per le operazioni oggetto del contratto sono:

- aspirapolvere;
- pulitore a vapore

9.I prodotti impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità, ecc.), ai requisiti previsti dal presente capitolato e ai Criteri Ambientali Minimi approvati con D.M. del 30 giugno 2021 previsti per i prodotti detergenti qui indicati. Di seguito le caratteristiche che dovranno possedere le seguenti categorie di prodotti:

- Prodotti DETERGENTI MULTIUSO (per l'uso di lavastoviglie e lavatrici), e per FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI: devono essere in possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, si presumono conformi al presente requisito i prodotti dotati dell'etichetta Ecolabel. Per i prodotti non in possesso dell'etichetta Ecolabel, dovrà essere presentata la documentazione attestante il rispetto della suddetta normativa sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti.

- DISINFETTANTI: devono essere autorizzati dal Ministero della salute, come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998 (devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. ..."), oppure come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000 (devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n. ...").

- PRODOTTI DIVERSI da quelli di cui ai punti precedenti, utilizzati per le PULIZIE PERIODICHE O STRAORDINARIE quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate, smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati superconcentrati oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere almeno conformi ai c.d. CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici approvati dal D.M. 51 del 29 maggio 2021.

- PRODOTTI DI CARTA TESSUTO (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici di cui ai c.d. CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici approvati dal D.M. 51 del 29 maggio 2021 Ecolabel Europeo al tessuto carta.

10.Dovranno essere utilizzati prodotti specificatamente atossici, con provata azione antibatterica e



provvisti sia di numero di registrazione presso il Ministero della Sanità che di marchio CE nel rispetto dei c.d. CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici approvati dal D.M. 51 del 29 maggio 2021. L'impresa affidataria non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante.

11. È vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l'uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica dell'amministrazione comunale).

12. I detersivi e le attrezzature devono essere sempre mantenuti fuori dalla portata dei bambini. Prima dell'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, l'affidatario dovrà obbligatoriamente fornire:

- un elenco dei prodotti utilizzati con relative schede tecniche e di sicurezza. Eventuali variazioni di tale elenco, dovranno essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione Comunale;
- un elenco delle ulteriori attrezzature elettriche che l'affidatario intende impiegare, con relative schede tecniche e di sicurezza. A tutte le macchine ed attrezzature di proprietà dell'affidatario, utilizzate per il servizio, dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell'affidatario.

## **ARTICOLO 11 ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

1. L'affidatario inoltre :

- a. al fine di garantire livelli qualitativi omogenei del servizio in tutti i nidi d'infanzia e scuole d'infanzia, è tenuto ad elaborare un **piano di autocontrollo**, a cui attenersi e che sarà applicato anche, basato sul controllo dei punti critici (Hazard analysis and critical control point - HACCP), secondo quanto stabilito dai Regolamenti Comunitari n. 178/2002 e n. 852/2004. Tale piano dovrà:
  - documentare tutta l'attività relativa al trasporto/ricevimento delle derrate alimentari, alla produzione dei pasti, alla somministrazione, all'apparecchiatura e sparecchiatura dei tavoli, alla pulizia e sanificazione dei locali al termine del consumo dei pasti;
  - prevedere un piano di campionamento per analisi microbiologiche con prelievo periodico minimo 2 volte all'anno, per ciascun nido d'infanzia, comprendenti sia derrate alimentari sia alimenti cotti (pasto completo) sia tamponi di superficie per la verifica della sanificazione dei piani di lavoro sia analisi chimico - microbiologica dell'acqua potabile;Il Piano dovrà essere consegnato, corredato della relativa documentazione, all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio del servizio e aggiornato almeno ogni anno al momento dell'inizio dell'anno educativo; anche l'aggiornamento dovrà essere consegnato all'Ufficio comunale.

Si precisa l'affidatario è tenuto a provvedere, a proprie spese, in tutti i nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia, all'elaborazione del piano di autocontrollo, all'effettuazione dei prelievi e delle campionature, alle analisi di laboratorio, ecc..., senza oneri per l'Amministrazione Comunale.
- b. definire, in collaborazione con l'Amministrazione, le modalità operative e organizzative del servizio al fine di omogeneizzare le attività nei diversi nidi, all'inizio di ciascun anno educativo e ogni volta sia necessario.

## **ARTICOLO 12**



## **ONERI A CARICO DEL COMUNE DI PISA**

1. Il Comune di Pisa si impegna a:

- provvedere ad eventuali interventi di manutenzione straordinaria;
- provvedere alle utenze di gas, energia elettrica ed acqua;
- definire, in collaborazione con l'affidatario, le modalità operative e organizzative del servizio al fine di omogeneizzare le attività nei diversi nidi, all'inizio di ciascun anno educativo e ogni volta sia necessario, anche attraverso incontri con il personale ausiliario ed addetto alle cucine;
- trasmettere all'affidatario, prima dell'avvio del servizio, le planimetrie di tutte le cucine e dei locali mensa per la presentazione della Scia al SUAP del Comune di Pisa

### **ARTICOLO 13**

#### **VERIFICA DI CONFORMITÀ E CERTIFICATO DI PAGAMENTO**

1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvederà, sia nel corso sia al termine dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto all'articolo 102 del D. Lgs. 50/2016 ad accertare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dall'affidatario a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, terminie prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore.

2. A tal fine l'affidatario dovrà fornire, ai fini della verifica di conformità di cui sopra:

- i prospetti mensili di dettaglio per utente e nido (o scuola infanzia) relativi al numero di pasti somministrati suddivisi per nido e per tipologia di utente (piccoli, medi, grandi, adulti);
- i prospetti mensili di dettaglio per nido (o scuola infanzia) relativi alle ore di servizio ausiliario svolte con la descrizione delle attività espletate.

3. Nell'ipotesi che venga riscontrata l'esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto richiesto dal presente capitolato e dagli altri documenti contrattuali (compresa l'offerta tecnica presentata in sede di gara), l'affidatario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione.

4. Nel caso in cui l'affidatario non si adegua al suddetto obbligo, il Comune di Pisa, previa diffida, potrà fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico dell'affidatario tutti i maggiori costi e spese, salva l'applicazione delle penali previste al successivo art. 18.

5. L'affidatario è obbligato a fornire al Comune di Pisa tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente richiesti e la documentazione relativa, le registrazioni delle procedure ed i risultati delle verifiche effettuate.

6. I controlli potranno essere svolti anche senza preavviso in tutti i luoghi di svolgimento del servizio.

7. All'esito positivo della verifica di conformità, il Direttore dell'esecuzione del Contratto trasmette istruttoria al Responsabile Unico del Procedimento che rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'affidatario, secondo le disposizioni di cui all'articolo 113 bis comma 3 del D.lgs. 50/2016.

### **ARTICOLO 14**

#### **DISPOSIZIONI SUL PERSONALE**

1. L'affidatario dovrà gestire le attività oggetto del presente capitolato con l'impiego di personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento R.T. n. 41/R del 30 luglio 2013. Inoltre i cuochi dovranno possedere l'attestato di partecipazione a un corso sulla



gestione dei pasti per utenti celiaci e il personale ausiliario dovrà possedere attestati di formazione professionale sull'applicazione delle normative di cui al D.lgs. 193/07-HACCP.

2. Durante l'orario di lavoro il personale addetto dovrà:

- mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata a principi di correttezza, astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona e dovrà adeguarsi alle regole dei nidi d'infanzia, prestando particolare attenzione al mantenimento di un clima sereno e collaborativo;
- presentarsi in servizio in ordine, indossando divise da lavoro e dispositivi di protezione individuali forniti dall'affidatario in perfetto stato, uguali per tutti e a norma di legge.

3. L'affidatario è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale, all'inizio di ogni anno educativo:

- l'elenco nominativo completo del personale impiegato in ogni nido d'infanzia, con le relative mansioni e orario di lavoro giornaliero (specificando l'ora di inizio e fine servizio),
- copia dei titoli di studio o attestati di qualifica richiesti e i curricula;
- dichiarazione - redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 - con cui il legale rappresentante dell'affidatario attesta per ogni operatore impiegato nel servizio l'idoneità sanitaria alla mansione, il possesso degli attestati di partecipazione ai corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in ottemperanza al D.Lgs 81/2008 e, come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 16/07/2014, dell'attestato di partecipazione con esito positivo al corso "Addetti antincendio - rischio medio".

4. In ottemperanza all'art. 2 del D. Lgs. 39/2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, l'affidatario dovrà inoltre, prima dell'avvio del servizio, autocertificare mediante dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 l'avvenuta acquisizione, per ogni operatore addetto all'espletamento del servizio, del certificato del Casellario giudiziale, da cui deve risultare l'assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale e l'assenza di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

5. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.

6. L'affidatario è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti ed ai soci una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria. L'affidatario è altresì obbligato ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale. L'affidatario è responsabile verso il Comune di Pisa dell'osservanza delle suaccennate norme verso i propri dipendenti. L'affidatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale.

7. L'affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008. L'affidatario si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro, nel rispetto di



quanto previsto dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, sugli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'impresa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente già adottate dal Comune in relazione alla propria attività.

8. Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del citato D.Lgs. 81/2008, il personale occupato dall'affidatario deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro ed è tenuto ad indossare calzature idonee, camici da lavoro puliti di colore chiaro, idoneo copricapo per trattenere i capelli e, per il personale addetto a preparazione e distribuzione pasti, mascherine e guanti in lattice monouso, come da normativa vigente. Tale vestiario dovrà essere indossato esclusivamente durante l'orario di lavoro.

9. Il Comune di Pisa si riserva la facoltà di predisporre controlli ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma precedente.

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi e retributivi, si applicano l'art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016.

10. L'affidatario, tenuto conto della necessità per gli utenti del servizio di avere punti di riferimento fissi, dovrà assicurare la maggiore continuità possibile nell'impiego del personale, limitare le sostituzioni e predisporre, in caso di assenze (ferie, permessi, ecc), un adeguato meccanismo di sostituzione, tale da non comportare alcuna riduzione o limitazione oppure disservizi. In particolare l'affidatario dovrà:

- ✓ prevedere, per eventuali part-time, orari di lavoro non inferiori al 50% del tempo pieno;
- ✓ sostituire il personale eventualmente assente con operatori dotati delle medesime competenze come meglio indicato nel punto 1.1 dell'offerta tecnica.
- ✓ in caso di assenze, la sostituzione dovrà integralmente coprire i turni di presenza della persona sostituita per tutta la durata dell'assenza.

11. Qualsiasi variazione di carattere definitivo (cessazione rapporto di lavoro, nuova assunzione, spostamento da una struttura all'altra, variazione oraria, variazione dei dati contenuti nell'elenco) rispetto ai dati trasmessi deve essere motivata e comunicata preventivamente almeno cinque giorni prima all'Amministrazione Comunale, inviando l'aggiornamento dell'elenco del personale con indicazione del titolo di studio e degli altri requisiti richiesti. Il Comune di Pisa si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di coloro che si rendano responsabili di inadempienze e/o comportamenti scorretti o ritenuti non consoni e l'affidatario si obbliga a sostituire il personale con altro personale idoneo, senza poter vantare alcun indennizzo o maggior compenso.

12. Prima dell'inizio del servizio, l'affidatario dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo ed il numero telefonico di reperibilità di un referente del servizio. L'eventuale sostituzione del referente del servizio deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.

13. L'affidatario è tenuto a presentare all'inizio di ogni anno educativo, entro e non oltre il 15 settembre, all'Amministrazione Comunale, un piano annuale specifico riguardante le iniziative di formazione da attivare nei confronti del proprio personale, in merito agli aspetti igienico-sanitari, alle modalità operative ed alla gestione delle procedure previste dal piano di autocontrollo, elaborato nel rispetto del programma di formazione presentato in sede di gara.

14. L'affidatario è tenuto ad avvisare l'Amministrazione Comunale, con preavviso minimo di 5 (cinque) giorni, in caso di sciopero da parte del proprio personale mediante posta elettronica e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3a l. 146/1990 e l. 83/2000 ed eventuali successivi protocolli operativi.



## **ARTICOLO 15 – CLAUSOLA SOCIALE**

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'impresa affidataria subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'impresa affidataria del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'affidatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice e dall'art.6 del vigente regolamento dei contratti dell'ente garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Si precisa che la clausola per l'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio è ammessa compatibilmente con la natura dell'attività alla quale il personale stesso viene dedicato.

2. A tal fine, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.02.2019, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel prospetto "Scheda personale impiegato".

Sulla base di tali informazioni l'operatore economico dovrà allegare, come meglio specificato nel Disciplinare di gara, il progetto di riassorbimento.

3. In caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, questa Amministrazione Comunale fornirà in concreto i dati del personale impiegato dal contraente uscente, in modo da acquisire prima della stipula del contratto il progetto di riassorbimento concretamente attuabile dall'impresa affidataria e che verrà allegato al contratto come parte integrante e sostanziale dello stesso.

## **ARTICOLO 16- RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE**

1. L'impresa affidataria si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia danno diretto indiretto e/o consequenziale possa comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto del presente affidamento, sollevando l'Amministrazione Comunale e i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.

2. L'impresa affidataria sarà responsabile della sicurezza e incolumità del personale impiegato e dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità conseguente e restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione comunale.

3. L'Amministrazione comunale è pertanto esonerata:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale impiegato e gli utenti, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio o a soggetti terzi;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini ed alle bambine e ai loro accompagnatori durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno della struttura educativa.

4. Sulla base di quanto sopra espresso, l'impresa affidataria dovrà attivare, prima dell'avvio del servizio, idonee coperture assicurative di durata non inferiore alla durata dell'affidamento e/o stipulare uno o più atti aggiuntivi alle polizze esistenti.

5. Si premette che:

- il numero dei bambini e delle bambine da assicurare è pari a quello dei posti oggetto di affidamento, compresi i bambini e le bambine diversamente abili;
- nel caso in cui le polizze o scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della impresa assicurata;



- l'Amministrazione Comunale sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative. Le coperture assicurative di cui a tutti i punti successivi devono prevedere inoltre che:

- per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società assicuratrice ed il gestore, il foro competente sia esclusivamente quello di Pisa;

- il Comune di Pisa sia menzionato tra i terzi;

- In caso di disdetta della polizza prodotta, l'aggiudicatario si impegna a presentarne altra con le medesime caratteristiche e per la durata residua del servizio;

- tutti i massimali siano rideterminati in base agli indici Istat relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale;

- l'affidatario deve consegnare all'Amministrazione comunale una copia delle quietanze di pagamento del premio relativo alle scadenze annuali successive, per tutta la durata dell'affidamento.

- l'Amministrazione Comunale la medesima potrà sottoporre la congruità delle suddette polizze alla verifica del Broker Fiduciario dell'Amministrazione comunale. L'impresa affidataria dovrà eventualmente attenersi alle integrazioni e indicazioni conseguenti alla suddetta verifica e, altresì, garantire il mantenimento nel tempo delle garanzie, fornendo tempestivamente all'Amministrazione comunale comunicazione scritta in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra vicenda relativa alla polizza. La polizza dovrà prevedere espressamente che la compagnia assicuratrice rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti del Comune, ai sensi dell'art. 1916 del c.c., ed i massimali, dedicati esclusivamente al servizio, dovranno essere adeguati come di seguito: COPERTURA ASSICURATIVA RCT, stipulata con primaria Compagnia Assicuratrice che copra i danni riconducibili a responsabilità civile dello stesso, cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in funzione dell'attività svolta, per il numero di posti in convenzione.

5. La copertura deve espressamente prevedere che sono compresi i danni causati agli utenti del servizio; i danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale e figure delle quali l'Assicurato debba rispondere; eventi dannosi dovuti alla somministrazione di cibi e bevande ove previsto. La copertura deve prevedere massimali rientranti nei seguenti parametri:

- € 5.000.000 per ogni sinistro;

- € 5.000.000 per danni a persona;

- € 5.000.000 per danni alle cose;

Il numero dei bambini e delle bambine da assicurare è pari a quello dei posti oggetto di affidamento, compresi i bambini e le bambine diversamente abili.

6. Devono essere previste le seguenti estensioni di garanzia:

- relativamente per l'attività di refezione, la polizza deve coprire la responsabilità derivante da eventuale intossicazione alimentare e/o avvelenamento subiti dai fruitori del servizio refezione e l'eventuale danno biologico subito, pertanto deve essere prevista l'estensione a comprendere la responsabilità civile derivante dalla distribuzione e smercio di prodotti in genere;

- estensione a comprendere la responsabilità derivante all'assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia;

- estensione a comprendere la responsabilità personale di tutti gli addetti utilizzati dall'aggiudicatario per lo svolgimento del servizio;

- estensione a comprendere la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da Incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute;

- estensione a comprendere la responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo e destinazione dei fabbricati, compresi i terreni, impianti ed attrezzature che possono essere usati dall'Assicurato per la sua attività.

7. COPERTURA ASSICURATIVA RCO: che copra i danni che l'Assicurato sia tenuto a pagare



(capitale, interessi e spese) a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie professionali ed i danni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o no dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La copertura deve prevedere massimali non inferiori a:

- € 2.500.000,00 per sinistro;

- € 1.500.000,00 per danni a persona;

8. COPERTURA INFORTUNI: stipulata con primaria Compagnia Assicuratrice che copra tutti gli infortuni a subiti dai bambini/e utenti del servizio (con massimali non inferiori a):

- € 60.000,00 per morte,

- € 60.000,00 per invalidità permanente,

- € 3.120,00 per spese mediche da infortunio,

- € 20,00 diaria da ricovero.

Il numero dei bambini e delle bambine da assicurare è pari a quello dei posti oggetto di affidamento, compresi i bambini e le bambine diversamente abili.

9. Nel caso la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della impresa assicurata.

10. L'Amministrazione Comunale sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

11. Copertura assicurativa ALL RISKS (Incendio, Furto ed Elettronica) secondo le seguenti indicazioni:

- copertura ALL RISKS: stipulata con primaria Compagnia Assicuratrice che copra i danni arrecati agli immobili ove si svolgeranno i servizi oggetto di appalto, valorizzati al valore di ricostruzione a nuovo, il patrimonio mobiliare valorizzato al costo di riacquisto e sostituzione e gli strumenti elettronici valorizzati al valore di riacquisto a nuovo.

12. Devono essere previste le seguenti estensioni di garanzia:

- estensione a comprendere la responsabilità per danni a cose/persone derivanti da crolli conseguenti a rischi garantiti in polizza;

- estensione a comprendere gli atti vandalici.

13. POLIZZA FIDEIUSSORIA/GARANZIA DEFINITIVA: a garanzia dell'esatto adempimento contrattuale il Gestore presenterà idonea cauzione definitiva nella misura e con le modalità definite nella comunicazione per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 93 e 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

14. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata ai sensi del citato art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e come disciplinato nello schema di contratto approvato con la determinazione di indicazione della procedura di gara.

15. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. Le fideiussioni dovranno prevedere le seguenti clausole:

a) il Garante pagherà quanto dovuto dal Contraente entro 30 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente garantito;

b) il Garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;

c) il Garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c.;

d) lo svincolo della fideiussione è possibile solo mediante dichiarazione sottoscritta da parte dell'Ente garantito;

e) l'eventuale mancato pagamento del premio/commissione o supplemento non può essere opposto all'Ente garantito;

f) nel caso di controversie con il Comune di Pisa, il foro competente è quello di Pisa;

g) le clausole di cui alle precedenti lettere da a) a f) prevalgono su ogni altra clausola contenuta



nelle condizioni generali o speciali di contratto.

16. Le predette clausole devono essere riportate nel contratto di fideiussione e la mancanza anche di una sola di esse, comporterà la non accettazione della garanzia.

17. Per quanto attiene poi alla coobbligazione, si fa presente che le fideiussioni possono prevedere la presenza del coobbligato, purché la coobbligazione non sia condizione di validità/efficacia del contratto di garanzia. Pertanto non sono accettabili fideiussioni che prevedano la condizione risolutiva espressa del contratto in caso di mancata sottoscrizione da parte del coobbligato e/o in caso di mancata indicazione dei beni escutibili.

18. Le polizze/fideiussioni dovranno essere trasmesse in originale mediante lettera indirizzata/consegnata esclusivamente all'ufficio protocollo del Comune di Pisa o a mezzo PEC con le relative sottoscrizioni in forma digitale valide ai sensi di legge.

19. Al momento della trasmissione, le polizze/fideiussioni dovranno essere già munite di tutte le sottoscrizioni necessarie (quindi sia quelle del Garante - banca, compagnia assicurativa, ecc. - sia quelle del Contraente - impresa/persona fisica). Il Comune (Assicurato/Ente garantito) provvederà alla sottoscrizione solo dopo aver effettuato gli opportuni controlli.

20. Le coperture assicurative di cui ai punti precedenti devono prevedere inoltre che:

- non potranno avere luogo variazioni di qualsiasi genere, storno o disdetta del contratto da parte dell'Assicurato, senza preventiva informazione scritta dell'Amministrazione comunale, pena l'inefficacia e l'inopponibilità alla stessa;

- per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società assicuratrice ed il gestore, il foro competente sia esclusivamente quello di Pisa;

- il Comune di Pisa sia menzionato tra i terzi;

- tutti i massimali siano rideterminati in base agli indici Istat relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale.

21. L'Amministrazione Comunale sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte dalle coperture assicurative; la medesima potrà sottoporre la congruità delle suddette polizze alla verifica del Broker dell'Amministrazione comunale.

22. L'affidatario dovrà eventualmente attenersi alle integrazioni e indicazioni conseguenti alla suddetta verifica e, altresì, garantire il mantenimento nel tempo delle garanzie, fornendo tempestivamente all'Amministrazione comunale comunicazione scritta in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra vicenda relativa alla polizza.

23. L'affidatario deve consegnare all'Amministrazione comunale una copia delle quietanze di pagamento del premio relativo alle scadenze annuali successive, per tutta la durata dell'affidamento.

24. L'affidatario è tenuto agli adempimenti previsti in materia di Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dei dati personali trattati dai propri dipendenti e concernenti gli utenti ed i posti in convenzione.

25. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'affidatario, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

26. L'affidatario è tenuto a trasmettere, prima dell'avvio del servizio, il "Documento di Valutazione dei Rischi" all'Amministrazione comunale completo di copertina riportante date e firme dei soggetti competenti, prima dell'avvio del servizio e, in caso di aggiornamenti, durante la durata dell'affidamento.

27. È fatto obbligo all'affidatario di effettuare la valutazione dei rischi lavorativi connessi alla propria attività, adottando le idonee e previste misure di prevenzione e protezione e rendendone edotti i lavoratori. L'impresa affidataria è tenuta a comunicare all'Amministrazione comunale:

- eventuali variazioni dei nominativi a cui sono affidati, a qualunque titolo, incarichi legati alla



sicurezza ed indicati nel DVR;

- situazioni di emergenza o pericolo emerse durante lo svolgimento dei servizi ed i relativi provvedimenti adottati;

- incidenti ed infortuni verificatisi nello svolgimento dell'attività.

28. Il personale addetto alla gestione delle emergenze e al primo soccorso dovrà essere presente in numero adeguato durante lo svolgimento del servizio, essere adeguatamente e periodicamente formato in merito alle attività che sarà chiamato a svolgere in caso di emergenza ed in funzione del rischio specifico dell'attività.

29. Sarà obbligo e onere dell'affidatario provvedere a quanto necessario ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in caso di affidamento a terzi di attività strumentali secondarie (quali ad esempio pulizia e manutenzioni dei locali) da svolgersi all'interno della struttura.

## **ARTICOLO 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. E' vietato il subappalto.

3. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del servizio, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, comprese le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto, ai sensi del citato articolo 105 comma 2.

## **ARTICOLO 18 PENALI**

1. Ove l'affidatario non rispetti ovvero violi gli obblighi di legge e le disposizioni del contratto, incluso quanto previsto dal presente documento, imputabili a negligenza o colpa dell'affidatario o dei suoi soci o dipendenti, il Comune di Pisa trasmetterà, via PEC, formale **diffida ad adempiere**, assegnando un termine non superiore a cinque giorni lavorativi, decorso inutilmente il quale, in assenza di presentazione di motivate giustificazioni da parte dell'affidatario, si procederà all'applicazione di una penale pari a €. 200,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla scadenza del termine di cui alla suddetta diffida, il cui ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Per le inadempienze di seguito indicate, il Responsabile Unico del Procedimento o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potranno applicare all'affidatario le seguenti penali:

mancata consegna o ritardo nella consegna delle derrate alimentari che non consenta la preparazione del pasto	€. 300,00 per ogni utente presente il giorno che avviene l'inadempim ento e per tutti i giorni in cui l'inadempim ento
---	---



	permane
fornitura o utilizzo di prodotti scaduti, in condizioni igieniche carenti o che presentino segni evidenti di deterioramento oppure in caso di non conformità tra derrate consegnate e dichiarazione riportata sul documento di accompagnamento	€. 900,00 per ogni utente presente il giorno che avviene l'inadempim ento e per tutti i giorni in cui l'inadempim ento permane
Mancato rispetto delle norme igienico -sanitarie per preparazione pasti, pulizia e sanificazione locali	€. 300,00 per ogni utente presente il giorno che avviene l'inadempim ento e per tutti i giorni in cui l'inadempim ento permane
mancata erogazione del pasto	€. 1.200,00 per ogni utente presente il giorno che avviene l'inadempim ento e per tutti i giorni in cui l'inadempim ento permane
mancata erogazione delle diete speciali o erogazione diete personalizzate non conformi allo schema previsto	€. 2000,00 per ogni pasto non conforme o non erogato
rinvenimento di corpi estranei e/o insetti frammisti al cibo	€. 800,00 per ogni

	utente presente il giorno che avviene l'inadempimento e per tutti i giorni in cui l'inadempimento permane
per casi di intossicazione e tossinfezione documentati dalle competenti strutture sanitarie	€. 4.000,00 per ogni utente presente il giorno che avviene l'inadempimento e per tutti i giorni in cui l'inadempimento permane
Utilizzo di personale non in possesso dei titoli e requisiti richiesti dal capitolato	1000 euro per ogni giorno di servizio prestato dal personale non avente i requisiti
Mancato invio del piano del personale destinato al servizio, sia in occasione dell'inizio dell'anno educativo sia in caso di modifica dell'elenco in corso di anno	500,00 euro per ogni giorno di ritardo
Mancato invio del piano di autocontrollo e del piano delle pulizie ad inizio anno educativo e ogni volta che viene aggiornato e/o modificato	1000,00 euro per ogni giorno di ritardo
mancata sostituzione del personale	€. 3000,00 per ogni



	unità di personale al giorno
--	------------------------------------

3. In caso di raggiungimento di un ammontare di penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, il Comune di Pisa potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale.

4. In ogni caso resta salva la facoltà del Comune di Pisa di procedere comunque alla risoluzione del contratto negli altri casi di cui al successivo articolo 21 *Risoluzione del contratto*.

5. Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta delle inadempienze, a mezzo Pec, con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

Il valore delle penali sarà detratto dagli importi da corrispondere all'affidatario.

### **ARTICOLO 19 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. Gli obblighi previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" del Comune di Pisa vengono estesi, per quanto compatibili, al personale dell'impresa affidataria, la quale si impegna, in ordine al rispetto del vigente codice di comportamento adottato dal Comune di Pisa, nonché le linee guida Anac approvate con delibera n. 177/2020, ad adeguarsi agli adempimenti stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 05.08.2021 art.2, art.4 e art. 28 c.3, ed ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice.

### **ARTICOLO 20- REVISIONE PREZZI**

1. Trattandosi di prestazione continuata nel tempo, i prezzi sono sottoposti a revisione con riferimento all'indice generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) elaborato dall'ISTAT. La revisione prezzi è ammessa a partire dal secondo anno, ossia dall'anno scolastico 23/24 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016.

### **ARTICOLO 21- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. In caso di inadempienza e negligenza in genere nell'esecuzione degli obblighi contrattuali il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l'impresa affidataria, nei tempi, modi e condizioni previsti nel contratto e fatto comunque salvo quanto già disposto in precedenti articoli del presente capitolato. Possono costituire causa di risoluzione, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia e fatto salvo quanto disposto dai precedenti articoli del presente capitolato:

- La cessione in tutto o in parte dell'appalto di cui al presente capitolato;
- Gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti del servizio, anche indirettamente, al Comune;
- L'inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- Il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per legge per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto;
- Frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- La violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- Il ripetuto mancato rispetto delle condizioni offerte;
- Il mancato svolgimento dei servizi richiesti, in tutto o in parte;



- La mancata regolarizzazione della posizione della impresa, in caso di mancato rispetto degli obblighi contributivi e tributari previsti dalla legge;
- Morte dell'appaltatore, qualora l'Amministrazione non reputi opportuno continuare il rapporto con gli eredi;
- Dichiarazione di fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali dell'impresa affidataria, ovvero sottoposizione della stessa ad atti di sequestro e/o pignoramento;
- Mancato assolvimento agli obblighi assicurativi di cui al presente capitolato;
- Gravi violazioni alla legislazione vigente sulla sicurezza e salute sul lavoro e sulla tutela ambientale.

2. Ravvisata la sussistenza di una delle cause di risoluzione sopra descritte, l'Amministrazione la contesterà per iscritto alla controparte, che avrà dieci giorni di tempo per produrre eventuali contro deduzioni.

3. Decorso tale termine e ritenuto di non accogliere le eventuali contro deduzioni, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

4. La risoluzione del contratto comporterà la perdita della garanzia definitiva prestata per l'esecuzione del contratto, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dalla Amministrazione comunale, nonché il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che la medesima Amministrazione comunale deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento dell'appalto ad altra/e impresa /e. In caso di scioglimento del contratto, la impresa è comunque tenuta a proseguire l'incarico o fino a nuova assegnazione.

5. Qualora il soggetto affidatario dovesse disdettare il contratto prima della scadenza naturale, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dall'Amministrazione Comunale, questa potrà rivalersi totalmente sul soggetto affidatario, al quale verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione della gestione ad altro soggetto e ciò fino alla naturale scadenza del contratto.

## **ARTICOLO 22- ESECUZIONE IN DANNO**

1. Qualora l'impresa affidataria si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante avrà facoltà di richiedere ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto non eseguito, addebitando i relativi costi all'affidatario con incameramento degli stessi dalla garanzia definitiva.

2. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possono essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

3. L'affidamento a terzi è notificato al contraente inadempiente con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto e del relativo importo.

## **ARTICOLO 23- STIPULA CONTRATTO**

1. Faranno parte del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, il presente capitolato nonché l'offerta tecnica ed economica dell'affidatario. Troverà applicazione l'art. 32 del Decreto Legislativo 50/2016. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, con spese (segreteria, imposto di bollo e di registro) a carico dell'affidatario.

Sono a carico della impresa aggiudicatari anche le spese di pubblicazione, così come disposto dal decreto ministero infrastrutture del 2/12/2016, che dovranno essere rimborsate entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

## **ARTICOLO 24 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'Amministrazione comunale ai sensi del combinato disposto art. 111 del D. Lgs. 50/2016 e art.



16 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018 provvederà alla nomina del Direttore di Esecuzione.

2. Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicura la regolare esecuzione del servizio da parte dell'Impresa, verifica che le attività e prestazioni in appalto siano eseguite in conformità al presente capitolato, all'offerta tecnica ed al contratto. È pertanto autorizzato ad effettuare controlli, a raccogliere informazioni sull'andamento del servizio e ad effettuare tutte le segnalazioni che ritenesse opportune al responsabile del procedimento, anche al fine dell'applicazione di eventuali penali o per la risoluzione del contratto. Il direttore dell'esecuzione può svolgere le proprie mansioni in contraddittorio con il responsabile della impresa affidataria.

3. Il direttore dell'esecuzione è tenuto a fornire al responsabile dell'impresa affidataria tutta la collaborazione e le informazioni necessarie per un espletamento efficace ed efficiente del servizio in appalto.

## **ARTICOLO 25 - CONTROLLO QUALITÀ E VERIFICHE PRESTAZIONI**

1. L'Amministrazione comunale eserciterà funzioni di controllo e di verifica circa la qualità del servizio prestato. A tal fine potrà - in qualsiasi momento e senza preventiva informazione - effettuare controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare il rispetto degli standard di qualità richiesti e, nel tempo complessivo dell'appalto:

2. In particolare l'Amministrazione Comunale potrà disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

-l'applicazione dei contratti nazionali di lavoro del settore di appartenenza e adeguamenti contrattuali vigenti nel periodo di affidamento;

-la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato

- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;

-l'andamento della gestione

-l'idoneità del personale incaricato dello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

3. Saranno inoltre effettuati periodici incontri fra il coordinatore/i e l'impresa affidataria e il coordinamento pedagogico dei servizi comunali ai fini delle attività di raccordo e verifica della qualità dei servizi offerti.

4. L'impresa affidataria dovrà presentare un report bimestrale e una relazione finale sull'andamento delle attività e sul gradimento da parte degli utenti, evidenziando eventuali criticità e proposte migliorative. All'impresa affidataria è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi e problemi autonomamente individuati.

5. L'impresa affidataria è unico responsabile della corretta organizzazione e del regolare svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto per i quali impegnerà il personale necessario, tenendo conto degli indirizzi stabiliti dal Comune di Pisa.

6. L'impresa affidataria dovrà prevedere modi e forme di controllo mensili sull'attività del proprio personale e dei servizi erogati.

## **ARTICOLO 26- RISOLUZIONE CONTROVERSIE**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti, in ordine all'interpretazione e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali, sarà competente il foro di Pisa.

## **ARTICOLO 27- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali potranno essere oggetto delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto



espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza (D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.) anche per quanto riguarda la pubblicazione sul sito Internet del Comune di Pisa.

2. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra menzionate e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Per l'esecuzione del presente appalto l'Amministrazione Comunale nominerà l'impresa affidataria responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

4. Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento 679/2016 (GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare. Pertanto l'impresa affidataria deve possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

5. L'impresa affidataria, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento, disponibili sul sito istituzionale all'indirizzo <https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html>.

6. In esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE679/2016 i dati personali del contraente potranno essere trattati sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

7. L'impresa affidataria è tenuto inoltre a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano.

#### **ARTICOLO 28 RINVIO**

1. Per quanto non specificato dal presente capitolato si fa espresso rinvio a quanto previsto nel bando di gara e nella restante documentazione di gara, alle norme e disposizioni del codice civile, alle norme statali e regionali, alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, tra cui:

- Codice Civile;
- L.R.26-7-2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana, in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), successivamente modif. dalla L.R.5-11-2009, n. 63;
- Regolamento Regionale n. 41R/2013 Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della L.R. 26/7/2002 n. 32 in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
- Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";
- D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii e art. 16 comma 1 della L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i. ai fini dell'accertamento dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa.
- D. Lgs 155/1997;
- Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679;
- Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
- Regolamento comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti, approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 05/10/2019.
- CAM per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili approvati con D.M. del 30 giugno 2021
- CAM per il servizio di ristorazione collettiva approvati con D.M. n. 65 del 10 marzo 2020



- CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici approvati dal D.M. 51 del 29 maggio 2021

- Regolamento comunale Asili nido e Scuole dell'Infanzia

2. L'impresa affidataria è inoltre tenuta al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale

3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

#### **ARTICOLO 29 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. L'organizzazione del servizio potrebbe subire delle modifiche in base a normative ministeriali e regionali in caso di emergenza sanitaria. Una eventuale diversa organizzazione del personale e del servizio in ottemperanza a dette norme dovrà essere previamente concordata con l'Amministrazione comunale. Qualora, le diverse modalità di gestione organizzativa prevedano per il soggetto gestore costi diversi e/o aggiuntivi, gli stessi dovranno essere rideterminati in accordo con la stessa Amministrazione comunale, in base alla tipologia degli stessi ed anche sulla scorta di eventuali risorse stanziato dallo Stato e/o dalla Regione a ristoro di intervenuti aumenti nella gestione del servizio, fatto salvo quanto espressamente previsto e disciplinato attinente agli oneri per la sicurezza da ritenersi comunque a carico della ditta appaltatrice e gli oneri per l'acquisto dei prodotti disinfettanti/attrezzature per la disinfezione idonei a contrastare e prevenire la diffusione del virus Covid19 posti a carico dell'affidataria.

2. La suddetta disposizione si intende applicabile e vigente per tutto il perdurarsi della situazione emergenziale sopra esplicitata.

**PROGETTO DI RIASSORBIMENTO DEL PERSONALE**

Con riferimento al Riassorbimento del personale, Aldia dichiara:

In caso di affidamento dell'Appalto il **protocollo di riassorbimento del personale** prevede:

- 1) appena ricevuta la Determina di Aggiudicazione, la Direzione Risorse Umane di Aldia contatta il gestore uscente per ricevere l'elenco del personale impiegato all'interno del servizio aggiornato all'ultima data disponibile;
- 2) contestualmente, la Direzione Risorse Umane di Aldia contatta le OO. SS. competenti territorialmente per garantire vigilanza circa il rispetto dell'applicazione di tutte le norme di legge;
- 3) una volta ricevuti i nominativi dal gestore uscente, la Direzione Risorse Umane provvede ad informare gli stessi sull'avvenuto cambiamento della gestione dell'appalto (fatto salvo il dovere dell'azienda uscente di informare a sua volta tempestivamente i propri dipendenti);
- 4) **adempimento del principio di continuità degli operatori già impegnati nel suo svolgimento garantendone il riassorbimento**, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, garantendo il mantenimento della retribuzione da contratto nazionale in essere (retribuzione contrattuale), ivi compresi gli scatti di anzianità maturati;
- 5) qualora vi sia una rinuncia al passaggio, si richiede risposta scritta e firmata da parte del lavoratore.

Operativamente, il contatto con l'operatore uscente avviene tramite:

- Un primo contatto telefonico atto a saggiare la disponibilità dello stesso di avvalersi della Clausola Sociale e dunque procedere con il Cambio di Gestione.
- Successivamente la Direzione Risorse Umane provvede ad organizzare dei colloqui conoscitivi durante i quali si presenta l'azienda nella sua modalità organizzativa, si presenta l'organigramma e tutti i riferimenti utili al lavoratore, la *mission* e la *vision*.
- Si informa il lavoratore circa le pratiche contrattuali e gli adempimenti amministrativi per introdurre in modo formalmente corretto il personale.
- Contestualmente, si raccolgono informazioni circa i precedenti abbinamenti e si raccolgono eventuali richieste del lavoratore.
- Una volta completato il team, compreso dunque anche il personale neo-assunto, si organizza l'Assemblea di Presentazione dove verranno condivisi i dettagli del Progetto di Gestione.

**Aldia Cooperativa Sociale è certificata:**



Sistema di Gestione certificato a fronte delle norme  
UNI EN ISO 9001:2015 certificato n° 2521  
UNI EN ISO 14001:2015 certificato n° 2795  
UNI ISO 45001:2018 certificato n° 2796



Rating di legalità





Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, **Aldia assorbirà prioritariamente nel proprio organico il 100% del personale precedentemente impiegato nell'appalto (indicato nell'Allegato 6 – Elenco personale dipendente impiegato nell'appalto fornito dal Committente), mantenendo invariato il contingente delle persone, il monte ore individuale e complessivo e l'inquadramento contrattuale, così da consentire il mantenimento delle condizioni economiche precedentemente applicate, come previsto dall'articolo 50 del Codice degli Appalti.**

Pavia, 08 agosto 2022

Il Legale Rappresentante Mattia Affini

**Aldia Cooperativa Sociale è certificata:**

Sistema di Gestione certificato a fronte delle norme  
UNI EN ISO 9001:2015 certificato n° 2521  
UNI EN ISO 14001:2015 certificato n° 2795  
UNI ISO 45001:2018 certificato n° 2796



Rating di legalità

